

Allegato A

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E IL MOTO CLUB PELLICORSE
Associazione Sportiva Dilettantistica
PER L' ORGANIZZAZIONE E L' ASSISTENZA SANITARIA NELLE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE PROGRAMMATE**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

il Moto Club Pellicorse a.s.d., di seguito denominato Moto Club, con sede legale in San Miniato (PI), Via XXIV maggio 85, Loc. La Serra, Codice Fiscale 82001190501 e Partita IVA 00418830501 rappresentato dal Sig. Giorgio Sardi nato a San Miniato il 06/01/1958;

premesse

- **che** ai sensi del documento rep. Atti n. 91 del 05/08/2014 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “*Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*”, viene sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sulle “*Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate*”;
- **che** sulla base delle richiamate Linee di indirizzo, non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall’Ente organizzatore

Allegato A

autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l'evento/manifestazione si svolge;

- **che** il medesimo documento definisce le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all'evento e/o manifestazione e stabilisce che gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati, sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione, i quali, in caso di conferimento dell'incarico, devono riconoscere all'Azienda Sanitaria titolare del Servizio di Emergenza Territoriale 118, competente per territorio, il corrispettivo previsto per tale servizio;

- **che** il Ministero dell'Interno, con nota n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, sottoscritta dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 89 comma 1 lettera d) e dall'art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

- **che** con mail del 02/01/2025 il Moto Club Pellicorse a.s.d, ha richiesto la stipula di convenzione per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive programmate per l'anno 2025 presso il Crossodromo

Allegato A

Santa Barbara di San Miniato;

- **che** in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti ed effettuate le opportune valutazioni di organizzazione del lavoro, si è convenuto sulla possibilità di garantire l'organizzazione e l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive organizzate dal Moto Club Pellicorse nel corso della stagione sportiva 2025, da svolgersi da parte del personale dirigente medico assegnato alla SOC Centrali Operative NUE 112, NEA 116117, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a fornire l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive organizzate dal Moto Club nel corso dell'anno 2025, mediante il proprio personale dirigente medico assegnato alla SOC Centrali Operative NUE 112, NEA 116117 o comunque personale avente i necessari requisiti e competenze, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

Art. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene di norma resa presso l'impianto sportivo comunale Crossodromo Santa Barbara sito nel Comune di San Miniato (PI) – località La Serra, via XXIV maggio 85.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico, dipendente a rapporto esclusivo o Medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, che risulta in possesso dei requisiti professionali compatibili con le prestazioni di cui alla presente convenzione e che abbia dato

Allegato A

la propria disponibilità.

2. L'attività di collaborazione oggetto della presente convenzione sarà svolta oltre il normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell'Azienda e il Moto Club.

3. L'Azienda individua referente dell'attività di cui alla presente convenzione il Dr. Alessio Lubrani, Direttore della SOC Centrali Operative NUE 112, NEA 116117, relativamente al personale dirigente medico.

4. L'attività di cui al presente atto viene svolta compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

5. L'Azienda si impegna a garantire l'assistenza sanitaria degli eventi sportivi di cui alla presente convenzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, sulla base del calendario della stagione sportiva 2025, che prevede la programmazione di **n. 3 eventi, di cui 1 evento che impegna due giornate e 2 eventi che impegnano una giornata**, da svolgersi presso il Crossodromo Santa Barbara sito nel Comune di San Miniato, secondo il seguente calendario, salvo riprogrammazione in date diverse degli eventi stessi, ed il seguente orario:

Evento 1 – Campionato Toscano:

23 febbraio 2025 dalle ore 7.45 alle ore 18.00;

Evento 2 - Campionato Toscano:

25 maggio 2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.30;

Evento 3 – Campionato Italiano expert raider:

14 giugno 2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.30

15 giugno 2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.00;

Si precisa che all'orario previsto dal calendario è prevista 1 ora aggiuntiva per singolo dipendente per la preparazione del materiale nonché 1 ora aggiuntiva per singolo dipendente per il ripristino del materiale.

6. L'impegno orario medio settimanale complessivo (attività istituzionale e

Allegato A

attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 - Tariffe

1. Il Moto Club si impegna a corrispondere all'Azienda per l'attività di organizzazione e assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive programmate di cui alla presente convenzione - in particolare per l'attività di coordinamento e di messa a disposizione di attrezzature e di personale, oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto - resa sulla base del calendario delle manifestazioni sportive relative alla stagione 2025 di cui al precedente articolo 3 comma 5, da svolgersi presso il Crossodromo Santa Barbara sito nel Comune di San Miniato, le tariffe indicate nell'**allegato 1)** alla presente convenzione.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte del Moto Club dell'importo dovuto, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti ai dirigenti medici interessati.

3. L'attività svolta mensilmente viene comunicata alla SOS Libera professione, mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate, dei giorni e delle ore impegnate, redatto da parte del referente dell'attività di cui alla presente convenzione, visionato e sottoscritto dal medesimo. La SOS Libera Professione provvede ad inviare il prospetto riepilogativo al Moto Club per acquisire la presa d'atto di riscontro dell'attività svolta.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dal Moto Club, a seguito di fattura, emessa da parte del Dipartimento Amministrazione, pianificazione e

Allegato A

controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera professione, secondo le modalità indicate in fattura.

Art. 5 - Responsabilità

1. Il personale dipendente che presta la propria attività in esecuzione del presente accordo, usufruisce unicamente della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dal rapporto di dipendenza. E' pertanto esclusa la responsabilità per colpa grave.
2. Per quanto di rispettiva competenza, il Moto Club e l'Azienda si impegnano a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e il Moto Club, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018 (di seguito Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Allegato A

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL TC <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>).

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;

b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Allegato A

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corrruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità fino alla conclusione delle manifestazioni sportive di cui al presente atto. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 – Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 10 pagine e viene redatta in duplice

Allegato A

copia, una per il Moto Club ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico del Moto Club, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana centro
Il Direttore Generale.

Ing. Valerio Mari

Moto Club Pellicorse a.s.d. di San Miniato
Il Presidente

Giorgio Sardi

Allegato A

Allegato 1 convenzione			
Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e il Moto Club Pellicorse a.s.d. di San Miniato per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive programmate anno 2025 presso il Crossodromo Santa Barbara di San Miniato			
organizzazione e assistenza sanitaria manifestazioni sportive anno 2025 organizzate dal Moto Club Pellicorse di San Miniato attività svolta fuori orario di lavoro	impegno orario (ore e minuti in centesimi)	personale dirigente coinvolto	tariffe Moto Club Pellicorse
EVENTO 1 CAMPIONATO TOSCANO programmato per il 23 febbraio 2025 07.45 - 18.00 10 ore e 15 minuti + 1 ora per singolo partecipante per la preparazione del materiale + 1 ora per singolo partecipante per ripristino materiale	12,25	2 medici convenzionati/dipendenti	1.890,00
EVENTO 2 CAMPIONATO TOSCANO programmato per il 25 maggio 2025 08.00 - 18.30 10 ore e 30 minuti + 1 ora per singolo partecipante per la preparazione del materiale + 1 ora per singolo partecipante per ripristino materiale	12,5	2 medici convenzionati/dipendenti	1.930,00
EVENTO 3 CAMPIONATO ITALIANO EXPERT RAIDER programmato per il 14 giugno 2025 08.00 - 18.30 10 ore e 30 minuti + 1 ora per singolo partecipante per la preparazione del materiale + 1 ora per singolo partecipante per ripristino materiale	12,5	2 medici convenzionati/dipendenti	1.930,00
EVENTO 3 CAMPIONATO ITALIANO EXPERT RAIDER programmato per il 15 giugno 2025 08.00 - 18.00 10 ore + 1 ora per singolo partecipante per la preparazione del materiale + 1 ora per singolo partecipante per ripristino materiale	12	2 medici convenzionati/dipendenti	1.860,00